



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 21
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ESTERNO

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamate:

- Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18);
- Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 1, art. 4, art. 6, art. 11 e art. 12);
- Legge federale del 20.6.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 e art. 7);
- Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e art. 3);
- Ordinanza federale del 5.9.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96);
- Norma SIA 491 "Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili", edizione 2013;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale;
- gli artt. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Preambolo e l'art. 126 del Regolamento comunale;

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1 Scopo

- cpv. 1 Scopo della presente ordinanza é prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi, ove l'illuminazione non è necessaria, a'sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose", nonché delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007, attraverso accorgimenti tecnici e misure adeguate sulla scelta ed il posizionamento degli impianti. Sono quindi da evitare l'uso eccessivo di impianti ed in ogni modo quelli di scarsa qualità per l'illuminazione artificiale, che generano effetti negativi sull'ambiente (disturbo dell'habitat di animali notturni, ed effetti negativi sulle piante), sul paesaggio, infastidiscono la popolazione e generano uno spreco di energia.

- cpv. 2 L'illuminazione degli spazi pubblici e privati deve quindi essere realizzata secondo criteri di efficacia e di efficienza sulla base dello stato aggiornato della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.
- cpv. 3 Il Comune coopera con AGE SA nella realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili, seguendo le indicazioni dell'Agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e efficienza" "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED", rispettivamente le direttive dell'Associazione svizzera per la luce (SLG).
L'illuminazione pubblica dovrà essere studiata e concepita sulla base delle Norme SN di applicazione:
EN 13201-1 Eclairage public – parti 1: Sélection des classes d'éclairage
EN 13201-2 Eclairage public – parti 2: Exigences de performance
EN 13201-3 Eclairage public – parti 3: Calcul des performances
EN 13201-4 Eclairage public – parti 4: Méthodes de mesure des performances photométriques.

Art. 2 Campo di applicazione

- cpv. 1 Sono soggetti alla presente ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i loro gestori e i loro responsabili.
- cpv. 2 L'ordinanza si applica di regola a impianti nuovi e nel caso di interventi di ristrutturazione, manutenzione, ampliamento o modifica di quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. È riservata l'applicazione dell'art. 5 in caso di impianti o situazioni preesistenti palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente ordinanza.
- cpv. 3 L'ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione tra cui:
- edifici amministrativi pubblici e privati, ville, chiese, musei, stazioni (area ferroviaria), scuole;
 - edifici commerciali, impianti industriali, magazzini, grandi edifici e terrazzamenti;
 - impianti sportivi;
 - monumenti ed edifici storici;
 - parchi, giardini e infrastrutture per il tempo libero;
 - infrastrutture per i trasporti (fermate);
 - strade, piazzali, parcheggi, ponti, percorsi pedonali, ciclabili e scolastici e portici;
 - insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.
- cpv. 4 La distribuzione della luce deve avvenire esclusivamente mediante corpi luminosi, con i quali sia possibile direzionare precisamente la luce, così da evitare emissioni inutili o dirette su aree che non necessitano di illuminazione.

Art. 3 Divieti

- cpv. 1 Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi, skybeamers, o fasci di luce fissi e mobili rivolti verso il cielo, poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica ed il traffico aereo, oltre a generare un inquinamento luminoso ed essere nocivi per l'ambiente ed il paesaggio.
- cpv. 2 Occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali, limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
- cpv. 3 Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere, *vetrine*, e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 22:00 (*punti 2.5.5, 2., 3.7.4.2 SIA 491*) fino alle ore 06:00.
Fanno eccezione:
- ⇒ l'illuminazione pubblica stradale, di parchi, di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, la quale può nondimeno essere ridotta durante la fascia notturna;
 - ⇒ le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche, sportive, culturali e ricreative, che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci mirate nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.
- cpv. 4 L'illuminazione deve essere calibrata all'ambiente circostante; in particolare le insegne non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti, secondo le direttive della Norma SIA 491 e dell'Associazione svizzera per la luce "Evaluation des caractéristiques photométriques des insignes lumineuses".
- cpv. 5 Il Municipio può concedere deroghe ai precedenti cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali e altre situazioni particolari giustificate.

Art. 4 Richieste di autorizzazione

Le installazioni luminose di grandi edifici e/o gli impianti di illuminazione esterni, così come le insegne pubblicitarie luminose devono essere notificati al Municipio presentando la relativa documentazione. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nella procedura di autorizzazione.

Art. 5 Controlli

Il Municipio effettua controlli ed interviene, affinché venga ottemperato al rispetto dell'ordinanza, segnatamente in caso di impianti o situazioni moleste, ordinandone l'adeguamento o lo spegnimento.


Art. 6 Contravvenzioni

Le infrazioni all'ordinanza vengono perseguite dal Municipio, previa procedura di contravvenzione e sono punibili con una multa a sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--.


Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 LOC il 16 giugno 2014.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: 
Moreno Colombo



il Segretario: 
Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale dal 7 maggio al 7 giugno 2014.

Avverso alla presente ordinanza municipale, è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione summenzionato.